

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 3 DEL 28/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI LECCO

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 16 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget annuale per l'anno 2020, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019, ha assegnato il budget di gestione ai centri di responsabilità;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dal decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.1828/2019 del 30.10.2019, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC (di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016), le quali prevedono che, in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura,

si possa procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

VISTO l'art.1, comma 7, DL n.95/2012 convertito nella L. n.135/2012, (come modificato dall'art.1, comma 151, L n.228/2012, poi dall'art. 1, comma 494, L n.208/2015) che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della L. n.388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

PREMESSO che in data 34/04/2020 verrà a scadenza il contratto concluso per la fornitura di energia elettrica per l'ufficio di Lecco stipulato con ENEL ENERGIA SPA;

VERIFICATO che è attiva fino al 24/02/2021 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 17" e che la Consip SpA ha stipulato l'accordo con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n. 3 per la regione Lombardia;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi consentendo all'Amministrazione di aderire alla più grande

negoziante di energia elettrica per le PA d'Italia, utilizzando procedure d'acquisto integralmente smaterializzate ed un contratto con prezzi e condizioni trasparenti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 17", si prevede una spesa annua di € 6.500,00 euro, oltre IVA, per il periodo dal 01/05/2020 al 30/04/2021, tenuto conto della durata annuale del contratto;

CONSIDERATO che la Società ENEL ENERGIA SPA, per effetto della suddetta convenzione Consip, dovrà eseguire gli ordinativi di fornitura presso il punto di prelievo, sito in Lecco - Corso Matteotti 5/B alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 della Legge n.94/2012, di conversione, con modificazioni del D.L. n.52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 17", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto territoriale di riferimento per la regione Lombardia (n. 3) alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 7911152926 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. Z5A2C4FA3D;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art.26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n.388/2000; il D.Lgs. n.50/2016; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 15" per il lotto n. 3, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 17" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 3 per la regione Lombardia, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2021.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale di Lecco e la società ENEL ENERGIA SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/05/2020, data di attivazione, e fino al 30/04/2021.

L'importo di € 6.500,00, oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 – fornitura energia elettrica - a valere sul budget di gestione assegnato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 all'Unità Territoriale di Lecco, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4451, C.d.R. 4450.

Il CIG derivato assegnato allo specifico ordinativo di fornitura è il n. Z5A2C4FA3D.

Il sottoscritto Zuddas Antonio, Responsabile del Procedimento, è responsabile dell'esecuzione del contratto mediante lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo dei livelli di qualità delle prestazioni e avrà cura, altresì, di procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE
DELL'UNITA' TERRITORIALE
F.to
Antonio Zuddas